



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 501

Data di registrazione 29/05/2025

OGGETTO: VIVIBILITÀ, ASSEMBRAMENTI E BIVACCO NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE. REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E CONSUMO DI SOSTANZE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE. DIVIETO GIOCHI SUL SAGRATO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SULLA ROTONDA M. OCCHIPINTI DAL 30 MAGGIO 2025 AL 31 OTTOBRE 2025.

SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA

PRESO ATTO degli eventi trascorsi dove si sono verificati danneggiamenti arrecati, da ignoti, ad alcune infrastrutture del centro storico di Ragusa Superiore e nello specifico al sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista – sito sotto tutela UNESCO e alla rotonda Maria Occhipinti “fine di via Roma”;

CONSIDERATO che continue segnalazioni pervengono, da parte di cittadini, relative a specifici spazi ed aree del centro storico di Ragusa Superiore dove ancora si verificano, in misura sempre più ripetuta, gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e precisamente:

- presenza di soggetti che sul sagrato giocano a pallone, utilizzano biciclette, monopattini, pattini o skateboard, creando situazioni di pericolo per i pedoni presenti nonché possibili danneggiamenti alle infrastrutture antistanti la chiesa cattedrale, oppure fanno uso di diffusori musicali che disturbano il normale svolgimento delle cerimonie religiose;
- presenza di raggruppamenti di soggetti che stazionano nei predetti spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che generano alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;
- litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine;
- abbandono incontrollato di contenitori di bevande, soprattutto di vetro e lattine;
- mancata rimozione di deiezioni organiche all'aperto, sporcizia diffusa...;

CONSIDERATO che la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree coinvolte è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina anche l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;

CONSIDERATO che simili fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici

sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impedendo la normale fruibilità di tali aree, in particolare da parte delle fasce di popolazione più deboli, quali anziani e bambini, che si sentono e si trovano in oggettive condizioni di potenziale pericolo;

CONSIDERATO che quanto sopra evidenziato trova conferma nell'attività di monitoraggio del territorio, soprattutto nelle aree predette, dai quali è emersa la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti fortemente incidenti sulla vivibilità delle stesse zone;

CONSIDERATO che è necessario riproporre misure atte ad impedire il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla loro fruizione sociale, ad es. in forma di bivacco con abbandono di bottiglie, rifiuti e quant'altro consumato sul posto o giochi che creino situazioni di pericolo per i pedoni (gioco del pallone, uso di biciclette, monopattini, pattini e skateboard) nonché l'utilizzo di diffusori musicali che disturbano le cerimonie religiose in prossimità della Cattedrale;

RILEVATO CHE:

- a fronte delle situazioni sopra evidenziate, occorre adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza, individuando ed intervenendo negli ambiti urbani e nei siti ove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti, al fine di eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;
- tali misure si inseriscono in un quadro finalizzato a recuperare la vivibilità del territorio colpendo in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva;
- tale quadro comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni di carattere amministrativo e sociale;
- al fine di determinare condizioni di maggior tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica nelle aree interessate da simili fenomeni aggregativi e molesti, quali evidenziate in premessa, occorre pertanto stabilire, **dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025** il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto in spazi pubblici o aperti al pubblico, oltre a limitarne la vendita in determinati orari e circostanze;

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'art. 54, comma 4, del TUEL al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati, che necessita una verifica particolarmente rigorosa circa la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, sia sotto quello della inevitabilità del ricorso a tale strumento straordinario;

EFFETTUATA un'attenta verifica della situazione concreta come sopra riportata e ritenuti sussistenti i presupposti che legittimano un provvedimento *extra ordinem*, anche alla luce degli episodi di cronaca che si verificano con frequenza nel centro storico di Ragusa Superiore, riconducibili anche al consumo incontrollato di bevande alcoliche ed effettuato, altresì, un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza urbana e quello privato alla libera vendita e ritenuto non potersi far fronte alle problematiche in questione con gli ordinari strumenti giuridici a disposizione;

ATTESO CHE:

- a salvaguardia della vivibilità, sicurezza urbana e fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro storico di Ragusa Superiore (vedi perimetro allegato), ove insistono beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare, aree interessate da rilevante afflusso di persone, eccetto quelle prospicienti i pubblici esercizi con relativi plateatici regolarmente autorizzati, **occorre vietare il consumo sul posto o detenere, salvo che in recipienti chiusi ed integri, ogni genere di bevanda alcolica;**
- per i medesimi fini, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado legati alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, fermi restando tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici previsti dalla normativa nazionale, **nelle aree di cui al perimetro allegato e nelle fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 07.00** occorre vietare ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni autorizzate, **la vendita per asporto o per cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine;**
- a salvaguardia della vivibilità, sicurezza urbana e fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano del centro storico di Ragusa Superiore sul sagrato antistante la Cattedrale di San Giovanni Battista e sulla rotonda Maria Occhipinti occorre vietare il gioco con il pallone, l'uso di biciclette (velocipedi), monopattini, pattini e skateboard e l'utilizzo di qualsiasi genere di diffusori musicali;
- a tutela della quiete pubblica occorre vietare ogni attività ludica che comporti disturbo di ogni genere all'interno dell'area del perimetro della planimetria all'allegata alla presente durante le fasce orarie pomeridiane e notturne;

PRESO ATTO del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutosi presso la Prefettura di Ragusa **in data 28/05/2025**, dove erano stati riscontrati miglioramenti in riferimento alle suddette problematiche, motivo per cui era stata emessa un'ordinanza che disponeva limitazioni, che restano attuali ancora alla data odierna;

VISTI:

- l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008; la L. n. 94/2009 e ss.mm.ii.;
- il d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la L. di conversione n. 48/2017;
- la Circ. Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. – prot. n. 4228/2017”;
- l'art. 50, c. 5, d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.l. n. 14/2017 coord. con la L. di conv. n. 48/2017 cit.;
- la L.R. n. 28/2000;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28-10-2011 e ss. mm. e ii., nella parte in cui viene chiarita, fra l'altro, la possibilità di prevedere vincoli e limiti agli orari di apertura e di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, decoro, vivibilità dell'ambiente e quant'altro;

TENUTO CONTO che la presente ordinanza è da comunicarsi, ai sensi dell'art. 54, c. 4, TUEL, al sig. Prefetto di Ragusa;

ATTESA la propria competenza;

ORDINA

- 1) dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025 nelle aree e vie di cui all'allegata planimetria, parte integrante dell'atto, il divieto di assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell'area, ed in special modo in forma di bivacco e/o con schiamazzi;
- 2) dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025, dalle ore 17.00 alle 07.00 di tutti i giorni, nell'area individuata di cui alla planimetria allegata, parte integrante dell'atto:
 - il divieto, per le finalità e motivazioni di cui in premessa, della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi, i distributori automatici (cosiddetti H24), esercizi di vicinato, minimarket e medie e grandi strutture di vendita all'interno precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione;
 - il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" contenitori di carta;
 - da questo divieto restano escluse le bevande alcoliche acquistate dal cliente, presso i suddetti esercizi commerciali, all'interno di una spesa "familiare" complessiva che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo;
 - alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati;
- 3) dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025, dalle ore 17.00 alle 07.00 di tutti i giorni nell'area individuata sulla planimetria allegata, parte integrante dell'atto, il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio, nonché il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;
- 4) dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025 su tutto il sagrato antistante la Cattedrale di San Giovanni Battista e sulla rotonda Maria Occhipinti (via Roma) il divieto del gioco con il pallone, dell'utilizzo di biciclette (velocipedi), monopattini, pattini o skateboard nonché l'utilizzo di qualsiasi diffusore musicale;
- 5) dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025, su tutta l'area individuata nella planimetria allegata, parte integrante del presente atto, il divieto di qualsiasi attività ludica dalla quale ne consegua il disturbo della quiete pubblica, durante le fasce pomeridiane e notturne;

DISPONE

- *che all'atto della contestazione, i trasgressori, anche in applicazione di quanto previsto per le ipotesi di c.d. Daspo Urbano, cessino il comportamento scorretto e rimuovano eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stationamento;*
- *che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'emanazione di altro provvedimento integrativo o modificativo della presente e, in ogni caso, dal 30 maggio 2025 al 31 ottobre 2025;*

DEMANDA

- *al Comando Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell'ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;*

AVVERTE CHE

- *fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi di settore e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;*

- *nei casi di reiterata inosservanza da parte delle attività commerciali può esser disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, secondo le disposizioni recate dal TULPS;*

INFORMA

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/1971, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché distribuita a tutti i locali commerciali della zona interessata, comunicata al sig. Prefetto di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza oltre che inviata al Corpo di Polizia Municipale di Ragusa per farla osservare.

La presente revoca le precedenti ordinanze emanate in materia.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

Il Responsabile del Procedimento
Ravallese Umberto

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)